



Hydro
Engineering

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO "EG ATLANTE" E
RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE
POTENZA IMPIANTO 24,54 MW_p
COMUNI DI GONNOSFANADIGA E GUSPINI (SU)**

**VERIFICA AREE IDONEE DI CUI AL COMMA 8 DELL'ART. 20
DEL D. LGS. 199/2021 E SS. MM. E II.**

Hydro Engineering s.s.

Ing. Damiano Galbo

Ing. Mariano Galbo



Spett.le EG Atlante S.r.l.

OGGETTO: Verifica aree idonee di cui al comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 e ss. mm. e ii.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO "EG ATLANTE" E
RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE
POTENZA IMPIANTO 24,54 MW_p
COMUNI DI GONNOSFANADIGA E GUSPINI (SU)
Codice procedura - ID: 9094

Con riferimento alla richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di cui alla nota prot. 0154948.09-12-2022 e cioè di indicare se l'area di progetto ricade in una o più delle aree indicate al comma 8 dell'art. 20 del D.L 199/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", di seguito il dettaglio della norma accompagnato da una tabella di riepilogo

Art. 20 comma 8

Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

c-bis.1 i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo

economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

c-ter) *esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:*

- 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;*
- 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;*
- 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.*

c-quater) *fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.*

Riferimento art. 20, co. 8	Applicabilità al caso in esame	Commenti	Riferimenti utili
lettera a	NO	Nelle immediate adiacenze dell'area proposta non si rilevano altri impianti esistenti, bensì impianti proposti da altri soggetti	Cfr. Tavola PD-G.4.12
lettera b	NO	L'area di impianto non ricade nei siti indicati dalla norma	Informazione tratta dal web-gis https://portal.sardegناسira.it/siti-contaminati1
lettera c	NO	L'area di impianto non ricade in porzioni di cave e miniere	Cfr. Tavola PD-G.4.15
lettera c-bis	NO	L'area di impianto dista almeno 10 km da linea ferroviaria	Informazione tratta dal web-gis Sardegna mappe https://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegنامappe/?map=ppr2006
lettera c-bis.1	NO	L'area di impianto si trova a più di 40 km da aeroporti	Informazione tratta da Google Earth
lettera c-ter	NO	Non si rilevano zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere a meno di 500 m dai siti di impianto Non si rilevano stabilimenti industriali nel raggio di 500 m dai siti di impianto Non si rilevano autostrade nel raggio di 300 m dai siti di impianto	Cfr. Tavola PD-G.4.16 e sito https://www.urbimap.com/#

Riferimento art. 20, co. 8	Applicabilità al caso in esame	Commenti	Riferimenti utili
lettera c-quater	SI	<p>Nel buffer di 1 km dai siti di impianto non si rilevano beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del D. Lgs. 42/2004, come cartografati dal Piano Paesaggistico della Regione Sardegna (PPR). Si segnala a nord del perimetro di impianto, a circa 600 m dallo stesso, la presenza di un insediamento identificato come Stazione storica (cfr. paragrafo 4.2, scheda P.A.1 della VPIA, elaborato di progetto PD-R.26). Si ribadisce che tale insediamento non compare nelle cartografie del PPR, né sul PUC disponibile sul sito urbismap, né sul webgis vincoli in rete del Ministero della Cultura. Si precisa che la stazione in esame non è vincolata, in quanto non è stata dichiarata bene culturale ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004</p>	<p>Cfr. Tavola PD-G.4.6 e Tavola PD-G.4.16 Cfr. siti: http://vincolinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html https://www.urbismap.com/#</p>